



**I.C. "GIOVANNI VERGA"**

VIA VERGA, N. 1 - 92024 - CANICATTI' - tel. 0922 851014

COD. MECC. AGIC83000Q- COD. FISC. 82001990843

MAIL agic83000q@istruzione.it- PEC agic83000q@pec.istruzione.it

SITO ISTITUZIONALE: [www.icgverga.edu.it](http://www.icgverga.edu.it)

IC "G. VERGA" - CANICATTI' (AG)  
Prot. 0005810 del 03/06/2022  
I-1 (Uscita)

# **REGOLAMENTO ESAME FINALE**

## **GIUDIZIO DI AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA**

**Scuola Secondaria di 1° Grado  
ANNO SCOLASTICO 2021/22**

### **Normativa di riferimento**

**Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame**

**Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale**

**Criteri per la realizzazione degli elaborati**

**Svolgimento della Prova Orale**

**REGOLAMENTO ESAME FINALE**  
**GIUDIZIO DI AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA**

**INDICE**

---

INTRODUZIONE

**Normativa di riferimento ..... 3**

CAPITOLO 1

**Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame ..... 5**

Regole generali di applicazione degli arrotondamenti..... 5

Arrotondamenti in presenza di una disciplina con esito insufficiente..... 6

CAPITOLO 2

**Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale..... 7**

Attribuzione della lode.....8

Comunicazione dell'esito dell'esame..... 8

CAPITOLO 3

**Svolgimento della Prova Orale ..... 9**

**Esami degli alunni frequentanti l'indirizzo musicale.....9**

# INTRODUZIONE

---

## Normativa di riferimento

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza) è regolato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. *Criteri orientativi per gli esami di licenza media.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. *Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).*

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. *Codice in materia di protezione dei dati personali.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.*

NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. *Iniziative relative alla Dislessia.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. *Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.*

D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).*

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. *Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.*

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.*

NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. *Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.*

NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti.*

NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. *Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.*

REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze)*

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*

ORDINANZA MINISTERIALE n. 64 del 14 marzo 2022. *Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*

# CAPITOLO 1

## Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame

*Il giudizio di idoneità ed ammissione all'esame di terza media viene descritto dal comma 4 dell'art 11 del D.Lgs. n.59/2004, modificato dal comma 4 dell'art.1 del D.L. n.147 del 2007 che così recita: "il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis". Quest'ultimo stabilisce che "il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo".*

*Il comma 2 dell'art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: "il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".*

*L'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità sull'Ammissione all'Esame di Stato: "In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

*a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;*

*b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. "*

*Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del D.lgs. n. 62/2017, cioè, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.*

*Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.*

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il **risultato di un processo valutativo**, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame "*considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.*" (Dlgs 62/2017, articolo 6, comma 5)", assumendo (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente ed escludendo il giudizio di comportamento ed escludendo il giudizio di Religione

### **Regole generali di applicazione degli arrotondamenti**

*"Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, Al fine conferire la debita considerazione all'intero percorso scolastico e alle inevitabili ricadute della persistenza del contagio da CoViD-19 sulla vita delle famiglie e sulle condizioni di apprendimento degli allievi, l'Istituto adotta un sistema mobile di soglie di arrotondamento, tali da rispettare i seguenti criteri:*

- Sostenere gli allievi che manifestano **fragilità scolastiche**, evitando l'applicazione di arrotondamenti tali da introdurre ulteriori elementi di svantaggio;

- Compensare la non linearità del sistema valutativo, che ponendo il voto "10" come limite invalicabile, tende a sfavorire gli allievi che desiderano mantenere un **profilo di eccellenza**

Di norma - in assenza di valutazioni insufficienti - ne derivano quindi i seguenti arrotondamenti:

- media finale ponderata  $\leq 0,49$ : **arrotondamento in difetto**
- media finale ponderata  $\geq 0,50$ : **arrotondamento in eccesso**

### **Arrotondamenti in presenza di una o più discipline con esito insufficiente**

In particolare, gli allievi che terminando il terzo anno con una o più insufficienze e che vengono ammessi all'Esame con delibera del Consiglio di Classe, avranno un voto di ammissione arrotondato sempre per difetto a prescindere dall'eccedenza.

*Ad esempio un allievo che si presenta con una materia insufficiente, che viene ammesso all'Esame con delibera di consiglio, e che all'ammissione risulta con una media di 6,9 sarà comunque ammesso all'esame con 6 (così per tutti gli altri voti dal 7 al 10).*

## CAPITOLO 2

### Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale

(cfr. D.L n. 62/2017, D.M n. 741/2017 e O. M. n. 64/2022 )

L'Art. 2. dell'Ordinanza Ministeriale n. 64/2022 indica i dettagli sull'espletamento dell'Esame di Stato:

- l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione **consta di**
- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.
- d) Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

L'Esame tiene come riferimento il profilo finale dello studente con particolare attenzione, alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, al livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso del colloquio è accertato il livello di padronanza:

- o della lingua italiana;
- o delle competenze logico matematiche
- o delle competenze nelle lingue straniere.

Per gli **alunni con disabilità** l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento**, l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato

Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno

La **valutazione finale**, espressa in decimi deriva dalla media tra:

- il giudizio di ammissione
- la valutazione delle Prove di Esame

Gli arrotondamenti sulla valutazione finale avvengono la media viene approssimata **in eccesso** all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata **in difetto** all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:

- 6,49 è arrotondato a 6
- 6,50 è arrotondato a 7

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

## Attribuzione della lode

---

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio, può essere assegnata la **lode** da parte della commissione esaminatrice. I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti<sup>1</sup>:

- Esame di licenza: voto in 10/10
- Decisione discrezionale della Commissione<sup>2</sup>, in base alla valutazione del curriculum del triennio con media annua non inferiore a 9,00 (sempre senza considerare il voto di comportamento e di IRC)
  - Unanimità della Commissione

Si precisa che i detti criteri devono sussistere contemporaneamente in capo al candidato.

### Comunicazione dell'esito dell'Esame

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento

---

<sup>1</sup> Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8

<sup>2</sup> Fatta salva la possibilità di candidare alla lode qualsiasi allievo che abbia conseguito la votazione finale di 10/10,

- qualora un candidato consegua la massima valutazione (10/10) nel voto di ammissione e almeno in 4 dei 6 criteri valutativi della prova orale, considerato il merito di una simile circostanza, la proposta della lode verrà svolta d'ufficio dall'insegnante coordinatore della classe. Seguirà la votazione da parte della Commissione
- qualora un candidato consegua il voto finale di 10/10 ma abbia la massima votazione in 2 o 3 dei criteri valutativi della prova orale, la lode verrà proposta dall'insegnante coordinatore della classe e ampiamente discussa dalla Commissione. Seguirà la votazione



## **CAPITOLO 3**

### **Svolgimento della Prova Orale**

*“Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione” (Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865)*

La prova orale è un **colloquio pluridisciplinare, comprensivo dell’Educazione Civica**, che consente la valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo alunno, superando il modello del repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Salvo diversa indicazione, la prova orale si svolgerà in un’aula della scuola (dotata di LIM) con la presenza dell’intera sottocommissione, seguendo le regole vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici.

Il coordinamento degli interventi è affidato ad un insegnante che nei confronti del singolo allievo garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento equilibrato di tutte le materie. Il ruolo di coordinamento viene affidato all’insegnante coordinatore della classe.

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell’orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell’orale viene deliberato dall’intera commissione di esame.

La durata del colloquio è di circa **20/25 minuti**: per agevolare il candidato, sono previste due fasi distinte.

#### **ESAMI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI L’INDIRIZZO MUSICALE**

Per gli alunni dell’indirizzo musicale la prova consisterà anche nell’esecuzione di 1 o più brani. Nel complesso la durata della prova per gli alunni dell’indirizzo musicale comporterà un tempo aggiuntivo massimo di 10 minuti a candidato.

Tutti gli alunni dell’indirizzo musicale svolgeranno, ove possibile, l’esame nel pomeriggio del giorno fissato per la classe.

Il voto dello strumento sarà inglobato nel voto del colloquio.